

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

In data Domenica 25 ottobre 2020, presso il centro sociale Cumignan di Solimbergo, alle ore 09.15 in prima convocazione ed alle ore 10.15 in seconda convocazione, preceduta da avvisi murali e personali, si è svolta l'Assemblea Generale dei soci avente il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione ultime modifiche statuto sociale
- Varie

Inizio dibattito alle ore 10.15 in seconda convocazione.

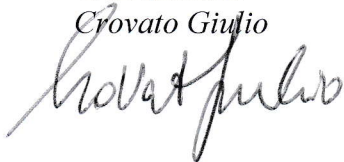
Presenti n. 22 soci.

Apri lo svolgimento il Presidente Crovato Giulio introducendo le ragioni alla base delle modifiche dello statuto: correggere alcuni refusi per uniformarsi alle leggi vigenti in materia di terzo settore. Pertanto, il Presidente dà la parola al segretario Mongiat Monica che illustra nello specifico i cinque articoli che devono essere modificati. Al termine della spiegazione, non essendoci obiezioni e ulteriori richieste di chiarimenti, si procede alla votazione. Le modifiche vengono approvate all'unanimità.

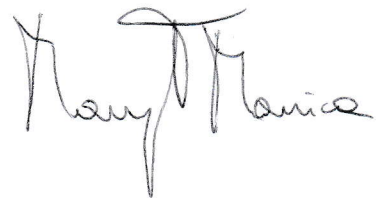
Il Presidente introduce l'argomento castagnata e, dopo un breve dibattito in cui tutti concordano che i tempi non sono adatti per svolgere questa manifestazione, conferma che non avrà luogo.

Solimbergo, 25 ottobre 2020

Il Presidente
Crovato Giulio



Il Segretario
Mongiat Monica



9 NOV. 2020

atto registrato a Pordenone il
n° 3175 con liquidati C. esente
di cui
consiglio

IL FUNZIONARIO
VIRGINIA LEONE





PREFAZIONE

Il 15 febbraio 1898 è stata fondata a Solimbergo un'associazione denominata SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO ai sensi della legge 15.04.1886 (legge Merli) n. 3818.

Nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione a Statuto speciale Friuli Venezia-Giulia, e nello spirito di fratellanza che animò i soci fondatori, vive ed opera nell'area sua continuità la Società Operaia di Solimbergo così chiamata per il futuro.

ART. 1

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

La Società Operaia di Solimbergo, O.D.V., con sede in Solimbergo Via del Cumignan 9 è una associazione di volontariato. Le caratteristiche sono di una organizzazione non a scopo di lucro, costituita per finalità di solidarietà, civiche e di utilità sociale che persegue il suo scopo avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. È assolutamente estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2

STATUTO

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3

CARATTERE ASSOCIATIVO

L'associazione ha per scopi e finalità la fratellanza, la solidarietà morale e sociale. Intraprende ogni utile iniziativa di impegno civile, sociale, culturale, sportiva a favore della comunità di Solimbergo. In particolare, promuove la conservazione delle tradizioni locali organizzando manifestazioni popolari, sviluppando attività di volontariato e di difesa dell'ambiente.

Per realizzare il proprio scopo potrà svolgere le seguenti attività di interesse generali, definite dall'art 5 D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente e previa delibera dell'assemblea ordinaria.

ART. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali - finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
- da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni mobili ed immobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

ART. 5 PERIODO CONTRIBUZIONE

I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ART. 6 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI SUL PATRIMONIO SOCIALE

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'intero patrimonio è destinato per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3.

ART. 7 RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

La società Operaia di Solimbergo risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 8 ASSOCIATI

Alla Società Operaia di Solimbergo possono associarsi tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza e religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione ed abbiano compiuto 15 anni.

I soci si distinguono in ordinari ed onorari. I soci onorari sono:

- a) coloro che hanno contribuito al raggiungimento dei fini della società; vengono proposti, dopo aver valutato la loro azione benefica, dal Consiglio Direttivo alla Assemblea per l'approvazione;
- b) coloro che hanno contribuito alla quota annuale ininterrottamente per 40 anni.

La domanda per l'ammissione a soci ordinari deve essere effettuata per iscritto. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 gg. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

ART. 9 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea con diritto di voto, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

I soci non maggiorenni possono partecipare alle riunioni assembleari con diritto di voto ma non possono essere eletti.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi, su richiesta al Presidente, secondo le seguenti modalità: "presa visione presso la sede dell'associazione".

ART. 10 DOVERI

Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.

Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa ed all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

ART. 11 RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il socio escluso potrà proporre ricorso al Consiglio Direttivo facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento.

ART. 12 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) i Revisori dei conti.

ART. 13 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

ART. 14 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato e tramite affissione in luoghi pubblici di Solimbergo, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile.

L'assemblea deve essere altresì convocata entro 30 giorni dopo la scadenza del mandato degli organi dell'associazione al fine di eleggere i nuovi organi.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

ART. 15
VALIDITA' DALL'ASSEMBLEA

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 16
VOTAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti.

Ogni socio può avere a disposizione, al massimo, una sola delega da usufruire per una sola seduta assembleare nell'arco dell'anno.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 17
VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

ART. 18
COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulle relazioni del consiglio direttivo e dei revisori dei conti;
- b) nominare e revocare i membri del consiglio direttivo ed i revisori dei conti;
- c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- d) deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
- e) al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, c 2 del D.lgs 117/17 procedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

In sede straordinaria:

- a) deliberare su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- e) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

ART. 19
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'associazione, composto da 7 (sette) membri eletti dall'assemblea degli associati tra i soci della associazione.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 5 (cinque) consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.

Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo comunicazione telefonica.

Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione, il vicepresidente ed il segretario.

ART. 20
DURATA E FUNZIONI

I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili: il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta si rende necessario e quando ne facciano richiesta almeno 5 consiglieri.

Il consiglio direttivo:

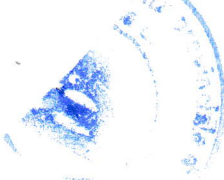
- a) svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dall'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- b) predispone il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- d) approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- e) sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- f) delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- g) provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

Nell'esecuzione dei propri compiti il consiglio direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

ART. 21
IL PRESIDENTE

Il presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente con gli stessi poteri.



Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

ART. 22 IL SEGRETARIO

L'associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre;

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) è responsabile della corrispondenza dell'associazione;
- d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.

ART. 23 REVISORI DEI CONTI

Il controllo contabile è esercitato da n. 2 revisori eletti dall'assemblea.

Essi agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio, fatta per iscritto e firmata.

I revisori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

ART. 24 BILANCIO CONSUNTIVO

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è redatto dal consiglio direttivo e depositato presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 25 REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

ART. 26
COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'associazione.

ART. 27
DISPOSIZIONI GENERALI

L'associazione ha una propria bandiera che viene conservata presso la sede.
L'associazione potrà presenziare in pubblico mediante i propri rappresentanti con il vessillo quando il consiglio lo delibera.
Qualora l'associazione fosse invitata da altra associazione, sarà facoltà della presidenza di inviare un membro del consiglio direttivo ed il portabandiera con il vessillo per rappresentarla.
Ogni anno l'associazione organizzerà, entro il mese di maggio, la festa sociale con deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti della grande guerra.

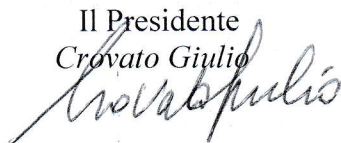
ART. 28
SCIOGLIMENTO

L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea.
In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altri Enti del Terzo Settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 9 del D. Lgs 117/17, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 29
RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il Presidente
Crovato Giulio



Il Segretario
Mongiati Monica

